

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2248

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato CAPEZZONE

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale

Presentata il 31 marzo 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riprende sostanzialmente il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale, soppresso, in sede di conversione, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50.

La decisione di riportare il contenuto delle norme in materia di collaborazione all'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero (*voluntary disclosure*) contenute nel decreto-legge nell'ambito di una proposta di legge autonoma è maturata nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del predetto decreto-legge (atto Camera n. 2012). Infatti l'esame del provvedimento e, in particolare, le audizioni svolte in quel contesto hanno segnalato l'esigenza che le misure legislative in

materia siano discusse dal Parlamento utilizzando gli strumenti dell'attività legislativa ordinaria, senza i vincoli cogenti determinati dalla ristrettezza del procedimento di conversione dei decreti-legge. La complessità delle questioni e dei dettagli tecnici sottesi al meccanismo di collaborazione volontaria, nonché gli elementi di criticità delle norme del decreto-legge in materia, emerse nel corso del predetto ciclo di audizioni, raccomandano dunque di ampliare la discussione su tali temi, apportando inoltre al testo le modifiche indispensabili per garantire l'effettiva applicazione di una procedura che, altrimenti, rischierebbe di rimanere solo sulla carta.

In tale prospettiva, la scelta di riportare le norme dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014 nella presente proposta di legge intende valorizzare il lavoro svolto dalla Commissione Finanze della Camera

dei deputati, la quale, come già avvenuto in occasione dell'esame delle proposte di legge recanti delega per la riforma del sistema fiscale, recentemente approvate in via definitiva, è stata in grado di instaurare un dialogo aperto e collaborativo tra tutte le forze politiche, sia di maggioranza sia di opposizione, al fine di realizzare gli interventi di riforma della fiscalità necessari per ridurre la pressione fiscale e ripristinare le condizioni per la ripresa economica.

Passiamo ad illustrare le singole disposizioni della proposta di legge.

L'articolo 1, al comma 1, introduce nell'ordinamento una disciplina sulla collaborazione volontaria (cosiddetta *voluntary disclosure*) in materia fiscale, inserendo a tal fine i nuovi articoli da 5-*quater* a 5-*septies* nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, recante la normativa in materia di monitoraggio fiscale.

In sintesi, la nuova procedura prevede che i soggetti che detengono attività patrimoniali e finanziarie e beni all'estero e hanno omesso di dichiararli potranno sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando le imposte dovute, diminuite nella misura del 50 per cento, nonché le sanzioni in misura ridotta; per effetto della volontaria collaborazione sarà garantita l'esclusione della punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi, senza peraltro eliminare la punibilità dei reati più odiosi, nonché il pagamento in misura ridotta delle menzionate sanzioni tributarie.

Le nuove norme, le quali hanno lo scopo di contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale consistenti nell'allocatione fittizia della residenza fiscale all'estero e nell'illecito trasferimento o detenzione all'estero di attività che producono reddito, si collocano nel quadro delle misure introdotte dalla legge europea 2013 (legge n. 97 del 2013) che hanno ampliato la platea dei soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW del modello Unico e hanno rimodulato le sanzioni.

Al riguardo si ricorda che la citata legge n. 97 del 2013 ha apportato rilevanti modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990, recante la disciplina del cosiddetto « monitoraggio fiscale ».

Il riformulato articolo 4 del richiamato decreto-legge n. 167 del 1990 ha disciplinato *ex novo* i contenuti della dichiarazione annuale dei redditi da predisporre, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, per assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale, con lo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti che detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, per i quali va compilato l'apposito quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi, rimodulando inoltre le relative sanzioni.

Per effetto delle predette modifiche è stato eliminato il limite di 10.000 euro per l'indicazione, nel quadro RW, degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Pertanto, tali investimenti e attività devono essere sempre dichiarati anche se al termine del periodo d'imposta siano di importo inferiore a 10.000 euro. Inoltre, tale adempimento deve essere effettuato non soltanto dal possessore diretto degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, ma anche dai soggetti che, sulla base delle vigenti disposizioni anti-riciclaggio, risultino essere i titolari effettivi dei predetti beni.

Per quanto riguarda le sanzioni, la legge europea 2013 ha modificato l'articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990, attenuando notevolmente le sanzioni relative alle violazioni degli obblighi di monitoraggio della consistenza delle attività detenute all'estero cui sono tuttora tenuti i contribuenti. In particolare, la sanzione amministrativa pecuniaria — originariamente prevista, per la violazione dell'obbligo di dichiarazione della consistenza degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati — è ora stabilita (articolo 5, comma 2, del

predetto decreto-legge) in misura compresa tra il 3 e il 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati.

La sanzione pecuniaria è applicata nella più alta misura, compresa tra il 6 e il 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati, quando la violazione ha ad oggetto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria detenuti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato. È stata poi soppressa la sanzione accessoria consistente nella confisca di beni di corrispondente valore.

La normativa vigente stabilisce altresì una specifica previsione sanzionatoria per il caso in cui la dichiarazione relativa agli investimenti all'estero ovvero alle attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sia presentata con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine. In tale fattispecie è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 258 euro.

La procedura di collaborazione volontaria prevista dalla proposta di legge è stata elaborata in coerenza con le linee guida tracciate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

In particolare, nell'*Offshore Voluntary Disclosure – Comparative analysis, guidance and policy advice* del settembre 2010, l'OCSE ha sottolineato l'efficacia dei programmi di *voluntary compliance* adottati da diversi Stati, i quali hanno facilitato la collaborazione dei soggetti passivi coinvolti, conseguendo al contempo notevoli risparmi, anche in termini di contenzioso (ivi compreso il contenzioso penale). L'OCSE ha tuttavia sottolineato che le norme devono fornire ai contribuenti incentivi sufficienti ad incoraggiare l'adesione ai programmi di collaborazione, ma allo stesso tempo non devono costituire misure di ricompensa o di incoraggiamento alla commissione di illeciti fiscali.

Di conseguenza, è stato elaborato un insieme di principi-guida per i Paesi che non hanno ancora adottato programmi di collaborazione volontaria. Tra questi, l'OCSE ha indicato la necessità che i

programmi siano chiari nelle finalità e nei termini di completamento; essi dovrebbero consentire di ottenere un maggior gettito, nel breve periodo; dovrebbero essere coerenti con le regole generali di applicazione dei tributi e di collaborazione con l'amministrazione finanziaria. I programmi di collaborazione volontaria dovrebbero inoltre avere lo scopo di aumentare il tasso di adesione all'obbligo tributario presso i contribuenti che possono accedere al programma stesso.

Al riguardo l'OCSE ha evidenziato come un'efficace *voluntary disclosure* possa migliorare l'adesione spontanea agli obblighi fiscali nel lungo periodo, presentandosi come un'opportunità specifica; essa non deve infatti rafforzare negli evasori la convinzione di poter perpetrare le condotte illecite, in attesa della successiva opportunità di sanare i rapporti con l'erario.

Nel descritto contesto normativo, il nuovo articolo 5-*quater* del decreto-legge n. 167 del 1990, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge, individua gli elementi principali della procedura di *disclosure*.

Destinatario della procedura è chiunque abbia violato gli obblighi dichiarativi di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 167 del 1990. Per effetto di tale richiamo potranno accedere alla *voluntary disclosure* le seguenti tre categorie di soggetti residenti in Italia: persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate, mentre sono esclusi dal novero dei soggetti eleggibili le società e gli enti commerciali.

I soggetti predetti possono accedere alla procedura di *voluntary disclosure* nel caso in cui abbiano violato, fino al 31 dicembre 2013, l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi gli investimenti o le attività finanziarie detenuti all'estero suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

La lettera a) del comma 1 del nuovo articolo 5-*quater* prevede che il contribuente indichi spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli

investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione sopra richiamati.

La lettera *b)* del comma 1 del nuovo articolo 5-*quater* prevede che per aderire alla procedura l'autore della violazione dovrà:

a) versare, nella misura ridotta del 50 per cento, le somme dovute in base all'avviso di accertamento non preceduto da processo verbale o invito a comparire (accertamento definito con acquiescenza del debitore, che rinuncia all'impugnazione): il versamento dovrà essere eseguito entro il termine per la proposizione del ricorso; nel caso in cui venga formulata istanza di accertamento con adesione, le somme dovute sono calcolate sulla base dell'atto di accertamento, da versare entro venti giorni dalla redazione dell'atto;

b) versare l'ammontare dovuto in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione sopra richiamati, ridotto secondo quanto disposto dal successivo articolo 5-*quinqüies*, comma 4: il versamento dovrà essere eseguito entro il termine per il ricorso avverso i predetti atti.

Rispetto al testo originario dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 4, sono state apportate alcune modifiche, volte a rendere più attrattiva la procedura di collaborazione. In particolare:

1) si è previsto che le somme da versare a titolo di tributo per perfezionare la procedura sono ridotte nella misura del 50 per cento;

2) è stata introdotta la possibilità di chiedere la ripartizione del versamento in tre rate trimestrali (inserendo dunque una sia pure parziale forma di rateazione);

3) è stata eliminata la previsione in base alla quale il contribuente non può avvalersi del diritto alla compensazione delle somme così dovute con eventuali crediti fiscali.

Il comma 2 del nuovo articolo 5-*quater* disciplina i casi in cui la collaborazione volontaria non è ammessa. In particolare, la procedura non può attivarsi se la richiesta è presentata dopo che la violazione sia stata già constatata, ossia dopo che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o di qualunque attività di accertamento tributario ovvero di procedimenti penali, per violazione di norme fiscali, che siano riconducibili alle attività costituite o detenute all'estero.

La richiesta di collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

Il comma 3 del nuovo articolo 5-*quater* dispone che, entro trenta giorni dall'esecuzione dei versamenti, l'Agenzia delle entrate debba comunicare all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, proprio in considerazione della rilevanza degli effetti derivanti dal perfezionamento della procedura nel procedimento penale.

Il comma 4 del nuovo articolo 5-*quater* stabilisce il termine per usufruire della procedura di collaborazione volontaria nel 30 settembre 2015.

Al fine di eliminare aggravati di adempimenti a carico dei professionisti, il comma 5 prevede che i professionisti e i loro consulenti, i quali assistono il contribuente nella procedura di collaborazione volontaria, sono parzialmente esentati, in armonia con il dettato dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall'obbligo della segnalazione di operazioni sospette, limitatamente all'esame della posizione giuri-

dica del cliente e all'assistenza nell'intera procedura, fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dallo stesso decreto legislativo n. 231 del 2007. Con la medesima *ratio* del comma 5, il comma 6 stabilisce che gli intermediari finanziari coinvolti nella procedura di collaborazione non sono tenuti alla segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 41 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, qualora, dopo aver acquisito tutta la documentazione della procedura, non rilevino elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella documentazione acquisita.

Il nuovo articolo 5-*quinquies* del decreto-legge n. 167 del 1990 indica gli effetti della procedura di collaborazione volontaria, sia sul piano sanzionatorio penale tributario, sia dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie.

Sotto il profilo penale, la lettera *a*) del comma 1 del nuovo articolo 5-*quinquies* dispone che nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria è esclusa la punibilità per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, di cui, rispettivamente, agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000. Il limitato ampliamento delle fattispecie non punibili anche al delitto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000 è motivato dall'oggettiva vicinanza di tale fattispecie rispetto a quella prevista dall'articolo 4 del medesimo decreto legislativo e dalla difficoltà di distinguere nettamente tra di esse in sede giurisprudenziale, ferma restando comunque la volontà di non estendere l'esclusione della punibilità ai reati tributari più odiosi.

La lettera *b*) del comma 1 del nuovo articolo 5-*quinquies* prevede, nei confronti di chi aderisce alla *disclosure*, la diminuzione alla metà della pena prevista per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, prevista dall'articolo 2 del predetto decreto legislativo n. 74 del 2000.

Le lettere *c*) e *d*) del comma 1, non contenute nel testo originario dell'articolo

1, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2014, prevedono che, nel caso di collaborazione volontaria, siano ridotti sostanzialmente alla metà i termini per la notifica degli accertamenti tributari in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1973, escludendo inoltre, per l'Amministrazione finanziaria, la possibilità di integrare gli accertamenti in base a elementi sopravvenuti.

Il comma 2 del nuovo articolo 5-*quinquies* specifica che l'esclusione della punibilità prevista dal comma 1, lettera *a*), per i reati ivi indicati ha effetto per tutti i soggetti che hanno commesso il reato, eliminando un elemento di criticità della norma originaria che avrebbe certamente costituito un ostacolo rispetto all'adesione alla procedura.

Il comma 3 del nuovo articolo 5-*quinquies* stabilisce che le predette riduzioni o esclusioni di punibilità si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute all'estero.

Il comma 4 del nuovo articolo 5-*quinquies* chiarisce che per coloro i quali aderiscono alla *voluntary disclosure* viene applicata una riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia tributaria previste dall'articolo 5, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 167 del 1990 (cosiddette «sanzioni RW») che colpiscono le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini del monitoraggio fiscale (di cui al già richiamato articolo 4, comma 1, del medesimo decreto, e consistenti nell'omessa indicazione degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria costituite o detenute fuori del territorio dello Stato suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia). In tale contesto, rispetto al testo dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014 è apparso opportuno specificare che le predette sanzioni possono essere irrogate solo nei confronti del soggetto che ha attivato la procedura di collaborazione, onde evitare

il rischio che esse siano applicate ripetutamente, anche nei confronti di altri soggetti che abbiano la disponibilità delle attività oggetto della procedura.

La disposizione del comma 4 chiarisce inoltre espressamente che la riduzione delle sanzioni avviene ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 472 del 1997, il quale consente, ove concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, di ridurre la sanzione stessa fino alla metà del minimo.

In particolare, la sanzione è ridotta alla metà del minimo edittale ove si verifichi una tra le seguenti condizioni:

a) le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia (inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996);

b) le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute;

c) l'autore delle violazioni, fermi restando gli adempimenti previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. La *ratio* di tale ultima previsione è quella di consentire la riduzione delle sanzioni nella misura della metà del minimo edittale anche quando lo Stato in cui è localizzato l'intermediario estero presso il quale sono detenute le attività non consenta un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, ma il contribuente autorizzi l'intermediario a rispondere comunque alle richieste di informazioni su tali attività da parte dell'Am-

nistrazione finanziaria italiana, in modo che quest'ultima possa controllare la veridicità delle informazioni indicate dal contribuente nella dichiarazione dei redditi (quadri RW e RM) per i periodi d'imposta successivi a quello di adesione alla collaborazione volontaria (« monitoraggio rafforzato »).

Qualora invece non sussistano le predette condizioni, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.

Il comma 5 del nuovo articolo 5-*quinquies* contiene misure idonee a garantire, in caso di trasferimento delle attività presso altro intermediario, che l'Amministrazione finanziaria italiana possa continuare ad ottenere le informazioni necessarie, pena il pagamento di una sanzione pari alla metà di quella già pagata dal contribuente a seguito della procedura di collaborazione volontaria.

Più in dettaglio, ove sussistano le condizioni sopra citate per la riduzione della sanzione alla metà del minimo e l'autore della violazione, successivamente alla presentazione della richiesta, trasferisca le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dell'Italia o degli Stati membri dell'Unione europea o degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con cui esiste adeguato scambio informativo, l'autore della violazione è obbligato a rilasciare (entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle attività) l'autorizzazione al cosiddetto « monitoraggio rafforzato » all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite.

La disposizione specifica che l'autore della violazione dovrà altresì trasmettere tale autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle attività, alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione ulteriore pari alla metà della sanzione già pagata per la collaborazione volontaria.

Il comma 6 del nuovo articolo 5-*quinquies* dispone che il procedimento di irrogazione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di dichiarazione segua le

regole di cui articolo 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997. Viene tuttavia disposta una deroga alle regole generali. Infatti, mentre il comma 3 del predetto articolo 16 consente di definire con modalità agevolata il procedimento sanzionatorio mediante il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata, comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, nell'ipotesi di *voluntary disclosure* (quindi con sanzioni irrogate in misura inferiore), il confronto è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi.

In tale contesto si è voluto eliminare uno degli elementi di discriminazione in danno dei soggetti che intendono avvalersi della procedura di collaborazione presenti nel testo originario del decreto-legge n. 4 del 2014, che impediva loro di avvalersi dei mezzi di impugnazione, con possibile violazione dell'articolo 24 della Costituzione. A tal fine si è specificato che la procedura di collaborazione si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle entrate, purché procedano al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, del prospetto recante gli importi da versare, comprendenti i maggiori interessi nel frattempo maturati.

Il comma 7 del nuovo articolo 5-*quinqies* disciplina le conseguenze del mancato versamento tempestivo delle somme dovute per effetto della collaborazione volontaria: in tale ipotesi, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti penali e tributari. A tale riguardo si specifica che anche il mancato pagamento di una delle rate nelle quali può essere ripartito il versamento comporta il venir meno degli effetti della procedura.

Inoltre si prevede che l'Agenzia delle entrate, anche in deroga ai termini ordi-

nari di decadenza dal potere di contestare o di irrogare la sanzione, notifica un nuovo atto di contestazione con la ridefinizione della sanzione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'avviso di accertamento o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione.

Il nuovo articolo 5-*sexies* del decreto-legge n. 167 del 1990 demanda a un provvedimento dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché di ogni altra modalità applicativa delle norme introdotte. In tale contesto è stata introdotta, rispetto al testo originario del decreto-legge n. 4 del 2014, la disposizione secondo cui devono essere previste modalità semplificate nel caso in cui la procedura di collaborazione abbia ad oggetto attività il cui valore sia inferiore a 500.000 euro, facilitando in tal modo i casi in cui le violazioni riguardino importi di entità relativamente modesta.

Si stabilisce inoltre che l'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

Rispetto al testo originario dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014 è stato altresì inserito nell'articolo 5-*sexies* il comma 2, il quale prevede che le notizie e i dati raccolti o messi a disposizione dell'Amministrazione finanziaria nelle procedure di collaborazione volontaria avviate e correttamente concluse possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura. In tal modo si esclude che la procedura possa avere alcun effetto nei confronti di soggetti diversi dall'aderente alla procedura stessa, e si elimina il dubbio, il quale disincentiverebbe l'adesione alla procedura stessa, che i dati trasmessi all'Amministrazione possano risultare dannosi sotto altri profili per il contribuente interessato.

Il nuovo articolo 5-*septies* del decreto-legge n. 167 del 1990 istituisce il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero, prevedendo che sia punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni l'autore delle violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 167 del 1990 il quale, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.

Al riguardo la previsione normativa è stata corretta, rispetto alla versione originaria del decreto-legge n. 4 del 2014, circoscrivendo l'ambito della nuova fattispecie incriminatrice al solo autore della violazione oggetto della procedura, escludendo dunque che essa si applichi ai professionisti o intermediari a qualunque titolo coinvolti dalla procedura stessa, i quali risulteranno, peraltro, comunque responsabili in base alle ordinarie regole penali sul concorso.

Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014 disponeva in merito all'utilizzo delle entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai nuovi articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del decreto-legge n. 167 del 1990, introdotti dal comma 1

del medesimo articolo 1, prevedendone il versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini del loro utilizzo, anche mediante riassegnazione al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Rispetto alla versione originaria dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2014, che prevedeva una molteplicità di destinazioni di tali maggiori entrate, si è ritenuto di concentrare le risorse aggiuntive che potranno pervenire dalla procedura di collaborazione sull'obiettivo fondamentale della riduzione della pressione tributaria, al fine di dare ai contribuenti un segnale chiaro circa la volontà di operare concretamente in questo senso.

Al riguardo mette conto ricordare che la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 2014 non ascriveva alle disposizioni del comma 1 effetti finanziari espressamente quantificabili, in considerazione dell'assoluta imprevedibilità sia del numero dei soggetti interessati che potrebbero aderire all'iniziativa, sia della quota delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, oggetto della nuova procedura di collaborazione volontaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono inseriti i seguenti:

« ART. 5-quater. — (*Collaborazione volontaria*). — 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato. A tal fine deve:

a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servono per costituirli o acquistarli nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;

b) versare, nella misura ridotta del 50 per cento, le somme dovute in base all'avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre a versare, nella misura determinata ai sensi

dell'articolo 5-*quinquies*, comma 4, del presente decreto, le somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni; il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali.

2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera *b*), l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.

4. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015.

5. I professionisti e i loro consulenti, i quali assistono il contribuente nella procedura di collaborazione volontaria, sono esentati, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall'obbligo della segnalazione di operazioni sospette limitatamente all'esame della posizione giuridica del cliente e all'assistenza nell'intera proce-

dura, fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dallo stesso decreto.

6. Gli intermediari finanziari coinvolti in una procedura di collaborazione volontaria non sono tenuti alla segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, qualora, dopo aver acquisito tutta la documentazione della procedura, non rilevino elementi ulteriori e diversi rispetto a quelli contenuti nella documentazione stessa.

ART. 5-*quinqüies*. — (*Effetti della procedura di collaborazione volontaria*). — 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-*quater*:

a) è esclusa la punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;

b) la pena prevista per il reato tributario di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, è diminuita fino alla metà;

c) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 43;

d) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 57.

2. L'esclusione della punibilità prevista dal comma 1, lettera a), per i reati ivi indicati ha effetto per tutti i soggetti che hanno commesso il reato.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute all'estero.

4. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate, esclusivamente nei confronti del soggetto che ha attivato la procedura, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nella misura pari alla metà del minimo edittale: *a)* se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero *b)* se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero *c)* se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.

5. Nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo periodo del comma 4, qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dell'Italia o di uno degli Stati di cui alla citata lettera *a)*, l'autore della violazione è obbligato a rilasciare, entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle attività, l'autorizzazione di cui alla lettera *c)* del primo periodo del comma 4 all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanzia-

rie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione prevista dal primo periodo del comma 4.

6. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto è definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle entrate, purché procedano al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, del prospetto recante gli importi da versare, comprendenti i maggiori interessi nel frattempo maturati. Il confronto previsto all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 4 del presente articolo.

7. Se il contribuente destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera *b*), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 4 e 6 del presente articolo. Il mancato pagamento di una delle rate nelle quali può essere ripartito il versamento comporta il venir meno degli effetti della procedura. L'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'avviso di accertamento o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione.

ART. 5-*sexies*. — (*Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria*). — 1. Le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari nonché ogni altra modalità applicativa sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il provvedimento prevede modalità semplificate qualora la procedura di collaborazione riguardi attività il cui valore complessivo sia inferiore a 500.000 euro. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

2. In ogni caso le notizie e i dati raccolti o messi a disposizione dell'Amministrazione finanziaria nelle procedure di collaborazione volontaria avviate e correttamente concluse possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura. Salvo quanto previsto nel primo periodo, tali notizie e dati non possono essere utilizzati a fini tributari a sfavore dei contribuenti interessati, dei concorrenti e degli eventuali responsabili in solido.

ART. 5-*septies*. — (*Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero*). — 1. L'autore delle violazioni degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni ».

2. Le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotti dal comma 1 del presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0019280